PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0004578 P-4.22.25
del 19/04/2016
13835375

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione Economia
Nucleo di valutazione Finanze

Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016. COM (2016) 159.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Al Gabinetto del Ministro
Ufficio Legislativo

SEDE

Oggetto: Relazione ex legge 234 del 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti. Cod. Consiglio: 7367/16 - Cod. proposta: COM(2016)159 - Cod. Interistituzionale: 2016/0086 (COD)

Con riferimento alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPE 0003674 P-4.22.25 del 01/04/2016, si trasmette la relazione indicata in oggetto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24/12/2012, n. 234.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016

Documento: COM(2016) 159 del 23 marzo 2016 – n. 7367/16 del Consiglio

Atto comunitario – Finalità e contesto

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea sancisce, all'art. 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo la quale il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale.

Per quanto riguarda il finanziamento della Politica Agricola Comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che occorre istituire una riserva finanziaria, con la quale poter sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo").

Tale riserva, pari a complessivi 2.800 milioni di euro per il settennio 2014 – 2020, è costituita mediante l'accantonamento annuale di 400 milioni di euro (a prezzi 2011), effettuato attraverso una riduzione dell'importo di spesa destinato ai pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013: la riduzione va eseguita utilizzando il meccanismo previsto per l'attuazione della procedura della disciplina finanziaria, contemplata all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La procedura di disciplina finanziaria va attuata anche per garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i sottomassimali annuali per i pagamenti diretti e gli aiuti di mercato fissati nell'ambito della rubrica 2 del Quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio: occorre infatti applicare il meccanismo della disciplina finanziaria nel caso in cui le stime di bilancio per i pagamenti diretti e le spese di mercato indichino, per un dato esercizio finanziario, la possibilità di superamento del corrispondente sottomassimale annuale previsto, adattato mediante eventuali trasferimenti finanziari tra il FEAGA e il FEASR.

Stabilito l'importo complessivo derivante dall'accantonamento della quota annuale necessaria per la costituzione della riserva di crisi e dell'eventuale quota legata al superamento del sottomassimale annuale previsto per i pagamenti diretti e le spese di mercato, la Commissione europea, preso a riferimento il saldo netto complessivo stimato a livello dell'UE per i pagamenti FEAGA da effettuare nell'esercizio finanziario considerato, fissa un tasso percentuale di adattamento (riduzione) che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, si applica soltanto ai pagamenti diretti di importo superiore a 2.000 euro.

Nella proposta di regolamento in questione la percentuale del tasso di adattamento per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2016, che saranno liquidate nel corso dell'esercizio finanziario FEAGA/FEASR 2017, è fissata all'1,366744%.

Secondo quanto riportato nella scheda finanziaria allegata alla proposta di regolamento, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli, l'importo, per il quale la Commissione determina la percentuale del tasso di adattamento, ammonta a complessivi 450,5 milioni di euro, riferiti ad un

saldo netto stimato in complessivi 44.146 milioni di euro, stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/257 della Commissione, da utilizzare per le spese FEAGA dell'esercizio finanziario 2017.

L'importo di 450.5 milioni di euro, utilizzato come base per la determinazione del tasso di riduzione, è riferito esclusivamente alla costituzione della riserva di crisi (400 milioni di euro del 2011 rivalutati a prezzi correnti) in quanto la Commissione, in base alle prime stime degli stanziamenti di bilancio necessari per i pagamenti diretti e le spese connesse agli aiuti di mercato, non ritiene probabile, nel 2017, il superamento dell'importo stabilito, nel relativo sottomassimale della rubrica 2, dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

La proposta regolamentare dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 30 giugno 2016 e, qualora il tasso di adattamento non sia stato fissato entro tale data, la Commissione dovrà procedere alla sua fissazione mediante atti di esecuzione, informando Parlamento e Consiglio.

Entro il 1° dicembre 2016, comunque, la Commissione può procedere all'adeguamento del tasso sulla base di eventuali nuovi elementi in suo possesso, mediante atti di esecuzione, informando, in ogni caso, il Parlamento ed il Consiglio.

A – Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento è finalizzata ad ovviare ad eventuali disequilibri del bilancio annuale europeo, in violazione del Quadro Finanziario Pluriennale e dunque, della regola fondamentale per il finanziamento dell'UE, ai sensi dell'articolo 312 del TFUE

La proposta rispetta il principio di attribuzione, di cui all'art. 5 del TUE e al protocollo n. 2 dello stesso Trattato che, all'articolo 43, paragrafi 1 e 3, concede alla Commissione europea la facoltà di presentare proposte in merito alla elaborazione e alla attuazione della PAC.

La proposta è in linea con il principio di sussidiarietà, in quanto è necessaria ed idonea ad assicurare la costituzione della riserva finanziaria per le crisi di mercato ed a garantire l'avvio della procedura di attuazione della disciplina finanziaria, nel caso si stimi un potenziale superamento dei massimali di spesa previsti per il bilancio agricolo.

La proposta rispetta, altresì, il principio di proporzionalità, in quanto il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione sono in linea con l'obiettivo di ovviare a disequilibri del bilancio agricolo e la riduzione dei pagamenti prevista è da calcolare a consuntivo, in rapporto alle domande di aiuto annuale considerate ammissibili ed alla dotazione finanziaria disponibile per ciascuno Stato membro.

B – Valutazione del progetto

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la proposta della Commissione è stata elaborata sulla base delle stime relative alla predisposizione del progetto di bilancio 2017, che al momento non evidenziano possibili superamenti dei massimali annuali previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Le disposizioni contenute nel progetto normativo mirano a garantire la parità di trattamento di tutti i beneficiari dei pagamenti interessati dall'applicazione del tasso di adattamento, che va applicato agli importi dei pagamenti diretti da corrispondere unicamente per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2016, a prescindere dal momento in cui il pagamento sarà erogato.

Il tasso di riduzione va applicato agli importi dei pagamenti diretti, per ciascun agricoltore, oltre la soglia di 2000 euro, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, e gli importi trattenuti in un determinato anno, ma non utilizzati per le crisi nel settore agricolo, sono restituiti agli agricoltori l'anno successivo.

Si evidenzia altresì che per la materia oggetto della proposta non vi sono margini per una trattativa negoziale tra Commissione e Stati membri, in quanto le modalità ed i criteri di calcolo del tasso di riduzione sono già stabiliti dalla normativa europea.

C – Valutazione d'impatto

La proposta di regolamento in questione:

- non determina alcun impatto finanziario sul bilancio nazionale, poiché riguarda il pagamento di aiuti che rientrano nel contesto della Politica Agricola Comune, interamente finanziati da fondi europei;

- non comporta, per la sua attuazione, la necessità di variazioni o integrazioni alla normativa nazionale, o emanata da regioni e province autonome, che regola il settore;

- non incide sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

- non comporta sostanziale aggravio delle competenze e delle attività per le Amministrazioni coinvolte, a vario titolo, nella gestione e nei pagamenti degli aiuti PAC.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi